

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **416/1990** (ECLI:IT:COST:1990:416)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **11/07/1990**; Decisione del **24/09/1990**

Deposito del **27/09/1990**; Pubblicazione in G. U. **03/10/1990**

Norme impugnate:

Massime: **16433 16435**

Atti decisi:

N. 416

ORDINANZA 24-27 SETTEMBRE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale, promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 febbraio 1990 dal Pretore di Orvieto nel procedimento penale a carico di Focarelli Roberto, iscritta al n. 286 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 14 marzo 1990 dal Pretore di Pinerolo nel procedimento penale a carico di Bertolucci Renzo, iscritta al n. 301 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Orvieto, con ordinanza emessa il 13 febbraio 1990 nel procedimento penale a carico di Focarelli Roberto (reg.ord. 286/1990), e il Pretore di Pinerolo, con ordinanza emessa il 14 marzo 1990 nel procedimento penale a carico di Bartolucci Renzo (reg.ord. 301/1990), hanno sollevato - in riferimento rispettivamente agli artt. 3, primo comma, 101, secondo comma, 111, primo comma, della Costituzione e agli artt. 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111, primo comma, della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 nuovo codice di procedura penale, nella parte in cui sottrae al giudice il potere-dovere di valutare la congruità della pena richiesta concordemente da P.M. e imputato;

Considerato che questa Corte, con sentenza 313 del 1990, ha:

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 444 C.P.P. nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, il giudice possa valutare la congruità della pena patteggiata, rigettando la richiesta;

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 444 nuovo C.P.P. sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 102, secondo comma, 13, primo comma, 24, secondo comma, 27, secondo comma e 111, primo comma, della Costituzione;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale,

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 C.P.P. - nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, il giudice possa valutare la congruità della pena indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione - perché l'illegittimità è stata già dichiarata con sentenza 2 luglio 1990 n. 313;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 444 C.P.P., sollevata - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111, primo comma, della Costituzione - dai Pretori di Orvieto e Pinerolo con le ordinanze 13 febbraio 14 marzo 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.